AIPEINFORMA



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-32 Documento dedicato alle aziende associate

26/09/2023

NORME SEMPLIFICATE PER IL TRASPORTO E LA RACCOLTA DELLE CASSETTE PESCE IN EPS POST USO DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI FINALI

La gestione dei rifiuti, che comprende anche il loro trasporto, è un'attività rigidamente normata attraverso il D.lgs. 152/2006. Chi se ne occupa è tenuto all'iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e a tenere tracciabilità di tutti i rifiuti movimentati, attraverso la compilazione dei Formulari Rifiuti.

Queste norme sono nate con l'intento di tenere traccia di tutti i rifiuti generati sul territorio ed assicurare che vengano poi smaltiti o avviati a riciclo nella maniera più corretta, implementandone la raccolta anche all'interno dei circuiti della grande distribuzione.

È il caso, per esempio delle cassette per il pesce gestite dal Mercato Ittico di Milano, con cui AIPE ha avviato un progetto di recupero delle cassette vuote in EPS dopo il loro uso, direttamente all'interno della struttura, dove vengono raccolte per poi essere avviate a riciclo. I volumi di EPS gestiti in questa maniera sono già di tutto rispetto, ma cresceranno con l'ottimizzazione delle procedure.

Attualmente, però, vengono conferite nell'area di raccolta solo le cassette vuote che si producono direttamente nel mercato, mentre sfuggono quelle che accompagnano il pesce fino ai clienti degli operatori del mercato: pescherie, ambulanti, ristoranti... Queste cassette, dopo l'uso, nel rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti vengono raccolte dalla società che gestisce i rifiuti nel comune di competenza.

La norma, tuttavia, prevede anche dei casi in cui le procedure possono essere semplificate. Per esempio, nel caso di "Trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in

modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4, D.lgs. 152/2006)" non è necessario compilare il Formulario Rifiuti.

In questo ambito possono ricadere anche tutti i soggetti che acquistano le cassette di pesce in EPS al Mercato Ittico e che hanno, quindi, la possibilità di riportare i vuoti post uso al mercato stesso, conferendoli al punto di raccolta che dovrà essere creato e adeguatamente gestito secondo le procedure che la normativa prevede.

L'unico obbligo che questi soggetti devono rispettare, per poter riportare le cassette che avevano contenuto il pesce al mercato, è l'iscrizione del mezzo utilizzato per il trasporto all'Albo dei "Trasportatori di rifiuti in conto proprio – Cat. 2 bis".

AIPEINFORMA



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-32 Documento dedicato alle aziende associate

26/09/2023

In questa voce, infatti, in applicazione dell'art. 212 comma 8 del Decreto 152 possono rientrare, tra gli altri:

- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.

Questi soggetti godono di una procedura di iscrizione semplificata, che richiede solamente una comunicazione, che non è soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica. Inoltre non c'è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico e non è necessario essere sottoposti alle garanzie finanziarie.

Grazie a questa semplificazione normativa si aprono interessanti opportunità per ampliare i circuiti di raccolta e riciclo delle cassette in EPS per il pesce ma anche a tutti i prodotti che possono essere gestiti in modo analoghi.

Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento al sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali al seguente indirizzo web: www.albonazionalegestoriambientali.it

AIPE è a disposizione delle aziende associate per fornire il supporto necessario per approfondire procedure e indicazioni specifiche.